Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

In Pubblicazione: dal **19/4/2021** al **4/5/2021**

Repertorio Generale: **3209/2021** del **19/04/2021**

Protocollo: **63973/2021**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.15/2014/603**

Struttura Organizzativa: AREA INFRASTRUTTURE

Dirigente: PINOSCHI MARIA CRISTINA

OGGETTO: **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PREFETTURA – U.T.G. DI MILANO E SOCIETÀ GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. PER I "LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO SP EX SS 415 “PAULLESE” DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D’ADDA - LOTTO 2 - 1° STRALCIO - TRATTA A" INCLUSI NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (DELIBERA CIPE DEL 21/12/2001 N. 121)**

Città metropolitana di Milano

Area Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3209 del 19/04/2021 Fasc. n 11.15/2014/603

Oggetto: **Protocollo di Legalità tra Città Metropolitana di Milano, PREFETTURA – U.T.G. DI MILANO e società GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. per i "Lavori di riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 "Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda - Lotto 2 - 1° Stralcio - Tratta A" inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (Delibera CIPE del 21/12/2001 n. 121)**

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014con deliberazione R.G. n. 2/2014;

Preso atto che, al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

Vista altresì la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamati:
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" con cui è stato approvato un nuovo assetto organizzativo dell'Ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018 teso a razionalizzare e snellire le strutture organizzative esistenti e le successive modifiche ed integrazioni intervenute allo stesso;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 174/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti della Città metropolitana di Milano in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1°ottobre 2018 e fino alla fine del mandato amministrativo, e in dettaglio è stato conferito alla Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi l'incarico della direzione dell'Area Infrastrutture;

Dato atto che:
- il CIPE con Delibera del 21/12/2001 n. 121 (pubblicata in GU N.51/2002 S.O.) ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, che in allegato riporta l'infrastruttura "*Riqualifica SS 415 Paullese"* e che con Delibera del 01/08/2014 n. 26 (pubblicata in supplemento GU N.1/2015) ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include nell'ambito dell'infrastruttura *"Riqualifica SS 415 Paullese*" l'intervento "*SS 415 Paullese – Peschiera Borromeo – Spino d'Adda*";
- il CIPE con Delibera del 02/12/2005 n. 149 (GU n. 247/2006) ha approvato il progetto definitivo dell'intervento *"Riqualificazione viabilità es SS 415 "Paullese" – Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda (escluso Ponte Adda)";*
- il CIPE con Delibera del 10/08/2016 n. 35 (pubblicata in GU Serie generale 09 gennaio 2016 n.6) ha riapprovato l'intervento di *"Riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 "Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B" – Riapprovazione progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216 commi 1 e 27 del D.lgs 50/2016 e del D.lgs. 163/2006 da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina a tutte le procedure avviate prima del 19/04/2016;
- il CIPE, con la richiamata Delibera n. 35/2016, ha subordinato la suddetta approvazione del progetto alle prescrizioni

riportate nell'Allegato 1 della Delibera stessa ed ha disposto che i contratti per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere debbano contenere una clausola, dettagliata nell'Allegato 2, che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia;

Rilevato che il progetto di *"Riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 "Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda)*", in base alle diverse fasi attuative e a seguito delle mutate condizioni infrastrutturali intervenute con la realizzazione della Tangenziale est esterna di Milano (T.E.E.M.), risulta attualmente così articolato:
- LOTTO 1 da Peschiera Borromeo allo svincolo con la SP 39 "*Cerca";*
- LOTTO 2 dallo svincolo con la SP 39 "*Cerca*" a Spino d'Adda (Ponte Adda escluso), suddiviso nei seguenti stralci funzionali:
- **I Stralcio** dallo svincolo con la SP 39 "*Cerca*" allo svincolo di Zelo Buon Persico incluso, suddiviso nelle seguenti tratte:
  - **Tratta B)** svincolo di Zelo Buon Persico su cui si innesta il casello della T.E.E.M.;
  - **Tratta A)** dallo svincolo con la SP 39 "*Cerca*" all'innesto con la T.E.E.M.;
- **II Stralcio** dallo svincolo di Zelo Buon Persico a Spino d'Adda (ponte Adda escluso);

Dato atto che:
- le Opere da realizzarsi relative alla Tratta A) dallo svincolo con la SP 39 "Cerca" all'innesto con la T.E.E.M, oggetto del monitoraggio del presente protocollo di legalità, in esito al perfezionamento delle relative procedure di gara risultano identificate nel modo seguente: gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori: CUP J94E13000460005, CIG 5653698B2C;
- la pubblicazione del Bando di gara in GUUE (Serie GU/S S90-156301) per l'affidamento dell'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori è avvenuta in data 10/05/2014;
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1518/20018 in data 27/02/2018 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva e in data 25/06/2018 è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa Rep. n. 220/2018 tra Città Metropolitana di Milano e la società GI.MA.CO Costruzioni S.r.l. (CF e PI 00784590143);

Considerato che:
- il Soggetto aggiudicatore e Stazione Appaltante provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il CIPE, con deliberazione 03/08/2011 n. 58 ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

Richiamato altresì l'art. 203 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'efficace monitoraggio dalla programmazione nella realizzazione delle opere pubbliche e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, mediante le modalità di rilevazione delle informazioni nell'ambito della banca dati di cui all'art. 36 del Decreto legge 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 114;

Rilevato che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP) ha approvato nella seduta del 25/06/2020 uno schema di protocollo di legalità e che il predetto schema di protocollo di legalità è stato approvato con deliberazione CIPE del 26/11/2020 n. 62;

Richiamato lo schema di Protocollo di legalità da stipularsi tra la Prefettura di Milano - U.T.G. di Milano e la società GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. e Città Metropolitana di Milano per la realizzazione dei "Lavori di riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 "Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda) - Lotto 2 - 1° Stralcio - Tratta A", allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il sopra citato schema di Protocollo di legalità concerne le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza vincolanti per la Stazione Appaltante e per tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, così come definita all'art. 1 del già citato schema di Protocollo di legalità (di seguito «Protocollo»);

Rilevato che il citato schema di Protocollo prevede, tra l'altro, che:
- verranno stipulati tra GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l., Stazione Appaltante, con sede legale in Delebio (SO), Via Papa Giovanni XXIII n. 1/b - CAP 23014, e gli appaltatori (ciascuno dei quali singolarmente indicato, di seguito, come l'"Appaltatore") i contratti (ciascuno dei quali singolarmente indicato, di seguito, come il "Contratto di Appalto") per l'affidamento della realizzazione, con qualsiasi mezzo, delle opere e delle attività di bonifica bellica, come indicato nello schema di Protocollo allegato;
- che i lavori e le attività di bonifica bellica ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Milano, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della Provincia di Milano;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione ai predetti interventi, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle

informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese»;

Rilevato che il Protocollo di Legalità allegato in schema al presente atto verrà sottoscritto, per la Città Metropolitana di Milano, dalla Vice Sindaca e Consigliere delegato a Infrastrutture, Manutenzioni, Pianificazione strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione, Arianna Censi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi finanziari diretti od indiretti per la Città metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

Precisato che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria è la Direttrice dell'Area Infrastrutture Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Richiamati:
- la delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 6/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000";
- la delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 8/2021 del 3/3/2021, atti n. 37950\5.3\2020\21, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72/2020 del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023;

Visti e richiamati:
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22.12.2014;
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23/05/2016;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021/2023 (PTPCT 2021-2023), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:
- il presente provvedimento non è classificato a rischio in quanto non rientra tra le tipologie elencate dall'art. 5 del vigente PTPCT;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990, nonchè dall'articolo 15 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

Per le ragioni indicate in premessa:

1) di approvare lo schema di "Protocollo di legalità tra Città Metropolitana di Milano, Prefettura - U.T.G. di Milano e GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. per la realizzazione dei "Lavori di riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 “Paullese” da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso ponte sull’Adda) - Lotto 2 - 1° Stralcio - Tratta A" inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (Delibera CIPE del 21/12/2001 n. 121), allegato al

presente atto;

2) di dare atto che il Protocollo di Legalità allegato in schema al presente atto verrà sottoscritto, per la Città Metropolitana di Milano, dalla Vice Sindaca e Consigliere delegato a Infrastrutture, Manutenzioni, Pianificazione strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione, Arianna Censi;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line della Città metropolitana di Milano;

4) si attesta inoltre che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

5) si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è incluso tra quelli a rischio di corruzione elencati nell'art. 5 del PTPCT e sono comunque stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal PTPCT (2021-2023) e dalle Direttive interne.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

SCHEMA
PROTOCOLLO DI LEGALITA'
tra
PREFETTURA – U.T.G. DI MILANO
e
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, nella persona del Prefetto Dr. Renato Saccone

La Città Metropolitana di Milano, via Vivaio n. 1, (20122) Milano (MI), nella persona del Vice Sindaco Dott.ssa Arianna Censi

La GIMACO Costruzioni S.r.l. (CF e PI 00784590143), nella persona del Legale Rappresentante

limitatamente all'art. 10 del presente protocollo, le Organizzazioni Sindacali FILLEA CGL, FILCA CISL, FENEAL UIL nelle persone dei rispettivi delegati

PREMESSO

- che il CIPE 21 con Delibera del 21 dicembre 2001 n. 121 (pubblicata in GU N.51/2002 S.O.) ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, che in allegato riporta l'infrastruttura "*Riqualifica SS 415 Paullese*" e che con Delibera del 1 agosto 2014, n. 26 (pubblicata in supplemento GU N.1/2015) ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include nell'ambito dell'infrastruttura "*Riqualifica SS 415 Paullese*" l'intervento "*SS 415 Paullese – Peschiera Borromeo – Spino d'Adda*";

- che il CIPE con Delibera del 02 dicembre 2005 n. 149 (GU n. 247/2006) ha approvato il progetto definitivo dell'intervento *"Riqualificazione viabilità es SS 415 "Paullese" – Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda (escluso Ponte Adda)";*

- che il CIPE con Delibera 10 agosto 2016 n. 35, pubblicata in GU Serie generale 09 gennaio 2016 n.6, ha riapprovato l'intervento di *"Riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 "Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B" – Riapprovazione progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216 commi 1 e 27 del D.lgs 50/2016 e del D.lgs. 163/2006 da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina a tutte le procedure avviate prima del 19 aprile 2016;

- che il CIPE con la richiamata Delibera n. 35/2016 ha subordinato la suddetta approvazione del progetto alle prescrizioni riportate nell'Allegato 1 della Delibera stessa ed ha disposto che i contratti per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere debbano contenere una clausola, dettagliata nell'Allegato 2, che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia;

- che il progetto di *"Riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 "Paullese" da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte sull'Adda)*", in base alle diverse fasi attuative e a seguito delle

mutate condizioni infrastrutturali intervenute con la realizzazione della Tangenziale est esterna di Milano (T.E.E.M.), risulta attualmente così articolato:

A) **LOTTO 1** da Peschiera Borromeo allo svincolo con la SP 39 "*Cerca*"
B) **LOTTO 2** dallo svincolo con la SP 39 "*Cerca*" a Spino d'Adda (Ponte Adda escluso), suddiviso nei seguenti stralci funzionali:
   - **I Stralcio** dallo svincolo con la SP 39 "*Cerca*" allo svincolo di Zelo Buon Persico incluso, suddiviso nelle seguenti tratte:
     Tratta A) dallo svincolo con la SP 39 "*Cerca*" all'innesto con la T.E.E.M.;
     Tratta B) svincolo di Zelo Buon Persico su cui si innesta il casello della T.E.E.M.;
   - **II Stralcio** dallo svincolo di Zelo Buon Persico a Spino d'Adda (ponte Adda escluso);

- che le Opere da realizzarsi relative alla Tratta A) dallo svincolo con la SP 39 "Cerca" all'innesto con la T.E.E.M, oggetto del monitoraggio del presente protocollo di legalità, in esito al perfezionamento delle relative procedure di gara risultano identificate nel modo seguente: gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori: CUP J94E13000460005, CIG 5653698B2C;

- che la pubblicazione del Bando di gara in GUUE (Serie GU/S S90-156301) per l'affidamento dell'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori è avvenuta in data 10 maggio 2014; con determina dirigenziale RG 1518/20018 in data 27 febbraio 2018 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva e in data 25 giugno 2018 è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa n. Rep. 220/2018 (di seguito indicato come il "**Contratto di Appalto**") tra Città Metropolitana di Milano e la società GI.MA.CO Costruzioni S.r.l. (CF e PI 00784590143) (di seguito indicato come l'"**Appaltatore**");

- che il Soggetto aggiudicatore e Stazione Appaltante provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano,in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

- che, anche ai sensi dell'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sono previsti l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere pubbliche e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, mediante le modalità di rilevazione delle informazioni nell'ambito della banca dati di cui all'art. 36 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;

- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per la Stazione Appaltante e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del presente protocollo di legalità (di seguito «**Protocollo**»);

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione ai predetti interventi, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante, ovvero verrà allegato al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;

- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito «CCASIIP») ha approvato nella seduta del 25 giugno 2020 uno schema di protocollo di legalità e che il predetto schema di protocollo di legalità è stato approvato con deliberazione CIPE del 26 novembre 2020, n. 62;

- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  a) nella fase di esecuzione dei lavori e delle attività di bonifica bellica, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;
  b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere ed alle attività di bonifica bellica;
  c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
-
- che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

   a) **Protocollo**: il presente protocollo di legalità;

b) **Prefettura**: la Prefettura di Milano che sottoscrive il protocollo di legalità;

c) **Codice Antimafia**: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;

d) **Opera/Opere**: ciascun intervento oggetto del Contratto di Appalto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esito al perfezionamento delle procedure di gara di seguito meglio identificate:
- gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di lavori:CUP J94E13000460005 CIG 5653698B2C;

e) **Interferenza**: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;

f) **Gestore dell'interferenza**: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;

e) **Stazione Appaltante**: il Soggetto aggiudicatore Città Metropolitana di Milano, sede legale Via Vivaio 1, Milano;

f) **Appaltatore**: il soggetto che ha stipulato il Contratto di Appalto con la Stazione Appaltante;

g) **Contratto di Appalto**: il contratto (e gli eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

h) **Subcontraente/i**: l'avente causa dell'Appaltatore, con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

i) **Subcontratto/i**: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Appalto, stipulato dall'Appaltatore o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera;

j) **Filiera delle Imprese**: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell'Opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre agli appaltatori, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata;

k) **Contratto/i**: s'intende, indifferentemente, il Contratto di Appalto o un Subcontratto;

l) **Banca Dati**: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;

m) **Banca Dati Antimafia**: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Art. 2.
Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, la Stazione Appaltante garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. La Stazione Appaltante s'impegna ad inserire nel proprio Contratto di Appalto n. Rep. 220/2018 - e a fare inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola -aggiuntiva al contatto- con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera e con la quale si prevede altresì la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1 lett. c). Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dell'Atto aggiuntivo al Contratto di Appalto, necessario a seguito dello sviluppo esecutivo del progetto in recepimento delle prescrizioni di cui alla Delibera n. 35/2016 del CIPE, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.

5. La trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere h) e i), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
4. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.

5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Art. 4
Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratto di Appalto e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

   Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 iva inclusa - in linea con gli importi previsti dallo schema di protocollo di legalità relativo all'appaltatore approvato con delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 62~~importo previsto dall'Allegato 2 "Clausola antimafia" della Delibera n. 35/2016 del CIPE~~ complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
   Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del Contratto.

   Si applichi l'art. 99 bis, comma 2 bis del Codice antimafia, nel caso di mancato funzionamento della B.D.N.A.

   Si richiamano:
   - la disposizione di cui all'art. 83-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n, 159, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
   - l'art. 1, commi 52 e ss della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. La Stazione appaltante, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'appaltatore, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura alla Stazione Appaltante ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con

riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Il Contratto di Appalto e tutti i Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. La Stazione Appaltante o l'Appaltatore effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi, la Stazione Appaltante comunica senza ritardo alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratto di Appalto o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura – rispettivamente – della Stazione Appaltante ovvero dell'Appaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. La Stazione Appaltante procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto/i nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento del Contratto di Appalto e dei Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle Imprese, la Stazione Appaltante si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Appaltatore l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia.

8. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, ultimo capoverso, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 52, della citata legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

9. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per il Contratto di Appalto ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
   - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
   - servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
   - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

10. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopra citata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.

Art. 5.
Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. La Stazione Appaltante si impegna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive della documentazione di gara, ad inserire nel Contratto di Appalto, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
   a) Clausola n. 1. «*l'Appaltatore (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, come definiti nell'art. 1 (definizioni).*
   Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o dall'art. 319 quater, c. 1, c.p.».
   b) Clausola n. 2. «*la Stazione Appaltante o l'Appaltatore/l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2, c.p., 346-bis, comma 2, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.*».

2. La Stazione appaltante, in collaborazione con l'appaltatore e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
   A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i.

4. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto

Art. 6.
Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. La Stazione Appaltante si impegna:
   a) ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
   b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
   c) ad inserire nel Contratto di Appalto, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
      - Clausola n. 1.
        «*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.*
        Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante».
      - Clausola n. 2.
        «*La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e la Stazione Appaltante in data [•], dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto*».

2. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il gestore delle interferenze e il Subcontraente si impegnano, altresì, a prevedere, per quanto di rispettiva competenza, nel Contratto di Appalto e nei Subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
   a) l'obbligo per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere ciascuno a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
   b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei Contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
   c) l'obbligo per l'appaltatore e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;
   d) l'obbligo per l'appaltatore, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese

comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014, – di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera l) del medesimo art. 80.

4. L'appaltatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

5. In caso in cui appaltatore, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

6. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 7.
Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.

2. La banca-dati deve garantire:
   a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
   b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
   c) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
   d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
   e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
   f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. La Stazione appaltante è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.

4. La Stazione appaltante s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.

5. La Stazione appaltante può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo alla Stazione appaltante resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.

6. In presenza di interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte in house, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
   a) "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
   b) "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.

8. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
   a) anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
   b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
   c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
   d) importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
   e) luogo di esecuzione della prestazione;
   f) data iniziale e data finale prevista del contratto;
   g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
   h) coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
   i) gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
   j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
   k) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.

9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.

10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'appaltatore e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati alla Stazione appaltante deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'appaltatore e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, l'appaltatore e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di competenza, al DIPE e al SASGO.

13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
    a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
    b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
    c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 8.
Settimanale di cantiere

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza e sotto la vigilanza della Stazione Appaltante ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, la Stazione appaltante, anche in collaborazione con l'appaltatore e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'appaltatore e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza della Stazione appaltante e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'appaltatore e il gestore dell'interferenza predispongono

il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

3. L'appaltatore e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di competenza. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 7.

4. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
c) all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'appaltatore e il gestore dell'interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all' Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell' autorizzazione al Subcontratto.

8. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG competente per:
a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

9. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

10. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'appaltatore e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;

d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

13. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

Art. 9
Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10
Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.
   L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, quarto cpv, del decreto legislativo n. 50/2016, è sanzionata:

a) in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'1 % (uno per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
b) in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;
c) in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del Contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.
In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula del Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel Contratto medesimo.
Nei confronti dell'Appaltatore, del gestore dell'interferenza o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Appalto o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 s.m.i.

5. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6.
Il mancato inserimento, da parte della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).
La violazione, da parte della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.
La violazione, da parte dell'Appaltatore, del gestore delle interferenze o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 2, lettere c) e d), del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

8. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
In caso di violazione da parte dell'Appaltatore, del gestore delle interferenza o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 5, del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

9. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).
   La violazione, da parte dell'Appaltatore o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:
   a) in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
   b) in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
   c) in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subcontraente;
   d) in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

   Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo, e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.
   Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.
   L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione Appaltante nella documentazione contrattuale.

10. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.
    Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del Contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al Contratto.

11. Modalità di applicazione delle penali.
    a) Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore; nonché, per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi la Stazione Appaltante ne darà informazione alla Prefettura.
       Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla Stazione Appaltante ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

c) Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione Appaltante e da questa accantonati nel quadro economico dell'intervento. La Stazione Appaltante potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura – UTG, sentito il CCASIIP. La destinazione delle eventuali quote verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

c) Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

11. Risoluzione del contratto.

a) La risoluzione del Contratto di Appalto e la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione Appaltante e, ove ne ricorra il caso, dell'Appaltatore o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il Contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 11.
Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza,
dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del Contratto di Appalto o di Subcontratti.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Art. 12.
Durata del protocollo

Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.

Sarà cura della Prefettura –UTG competente inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.

La Stazione Appaltante invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG competente.

Art. 13.
Attività di vigilanza

La Stazione appaltante riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Art. 14
Disposizioni finali

I riferimenti normativi contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati automaticamente dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Milano, il

Il Prefetto di Milano _____

Per la Città Metropolitana di Milano _____

Per GI.MA.CO. Costruzioni Srl _____

Limitatamente all'articolo 10:

- il Rappresentante territoriale del lavoro _____
- le OO.SS. di categoria _____